

## Shoah e genocidi in Africa: alcune storie da rileggere

Jörg Lutber

### *La tradizionale visione eurocentrica della Shoah*

Della Shoah non conviene avere una memoria e visione troppo eurocentrica. Se Hitler sin dal discorso nel Reichstag del 30 gennaio 1939 aveva indicato come obbiettivo “l’annichilimento della razza ebraica in Europa” (“die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa”), il *Mein Kampf* diceva sin dal 1925 chiaramente che l’ebreo era “parassita” di tutte le nazioni e che l’“ariano” doveva la sua alta cultura all’assoggettamento dei popoli inferiori, essendo la cultura non già frutto del dominio sugli animali, ma della schiavitù degli esseri inferiori<sup>1</sup>.

Dopo le leggi razziali, la preparazione della Seconda guerra mondiale aveva comportato il 24 gennaio 1939 l’ordine di passare dall’emigrazione alla deportazione degli ebrei. Quando la guerra si estese all’Unione sovietica, Herrmann Göring commissionò con un decreto del 31 luglio 1941 una “soluzione totale della questione ebraica nel territorio sotto influenza tedesca in Europa” (*Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa*), la “soluzione finale desiderata” (*angestrebte Endlösung*) da realizzare subito<sup>2</sup>. La conferenza di Wannsee prendeva però in considerazione soltanto i territori europei dell’Unione sovietica e della Turchia.

Eppure la Shoah fu mondiale e toccò anche il continente africano e quello asiatico, anche se nelle migliori opere enciclopediche come la *Storia della Shoah* dell’UTET finora non se ne trovano molte tracce<sup>3</sup>. Si potrebbe pensare che la soluzione totale e finale per l’Europa fosse solo

un primo passo e un modello destinato ad essere esportato nella misura in cui “il territorio sotto influenza” si estendeva ad est e a sud, estensioni geografiche nei grandi spazi imperiali esaltati da Carl Schmitt, che non intendevano affatto lasciare un piccolo spazio allo stato d’Israele.

Infatti, Germania e Italia sostenevano il colpo di Stato realizzato in Iraq nell’aprile del 1941 da un quartetto di generali dell’esercito iracheno, con a capo Rashīd ‘Alī al-Kaylānī (o al-Ġilānī). Il 10 maggio 1941, anche l’ex Gran Mufti di Gerusalemme Amin al-Ḥusaynī - un capo clan del quale non va sopravvalutata la rappresentatività - dichiarò la *jihād*” contro la Gran Bretagna. Incontrò poi prima il Duce e in data 28 novembre 1941 Hitler il quale gli assicurò pieno sostegno contro “l’inseediamento (*Heimstätte*) ebraico in Palestina, nient’altro che un centro statutale per l’influenza distruttiva degli interessi ebraici. [...] La Germania è decisa, passo per passo, a pretendere da una nazione europea dopo l’altra la soluzione del problema ebraico e, nel momento opportuno, di appellarsi anche ai popoli fuori dall’Europa”<sup>4</sup>.

La propaganda del ministero degli esteri Ribbentrop, cui era adetto anche Kurt Georg Kiesinger (Cancelliere della Repubblica federale dal 1966 al 1969), creò allora una radio al Cairo, la “voce della libera Arabia” che trasmetteva in arabo messaggi del Gran Mufti e invitò il 7 luglio 1942 pubblicamente a uccidere tutti gli ebrei perché stavano armandosi per difendere gli oppressori britannici: “Uccidi gli ebrei prima che uccidano Te. [...] E la migliore occasione per sbarazzarci di questa razza sporca che usurpa i vostri diritti e che ha portato infelicità e distruzione ai vostri paesi”<sup>5</sup>.

Secondo *Mein Kampf* di Hitler, l’ebraismo si fingeva religione, ma era solo razza. L’antisemitismo era pertanto la quintessenza del razzismo ariano e della difesa del suo purismo. Proprio in questa ottica, la soluzione amministrativa della questione ebraica “in Europa” non poteva essere preclusiva di ulteriori forme di persecuzione, anzi era solo la prima e principale azione di ripristino di una supremazia razziale globale, di un’egemonia mondiale ariana senza confini.

La gestione concreta della soluzione totale realizzava pertanto l’estensione per analogia delle “misure” della soluzione finale non solo ai nuovi territori conquistati nella guerra mondiale, ma per i “grandi spazi” imperiali e per un *nomos* della terra che unisce l’ordinamento alla territoria-

lizzazione (*Ortung*). L'estensione analogica avveniva in ragione di altri teoremi "bio" o, *rectius*, "tanatopolitici" anche ad altre categorie di "vita indegna" da sopprimere, a partire dalle vittime della Corte di (in)giustizia popolare di Hans Freisler, il giurista della conferenza di Wannsee.

In questa situazione ideologica, lo sterminio degli ebrei generava anche una serie di vittime di provenienza africana. Alcune delle loro storie sono state ricostruite all'inizio del nuovo millennio.

Si sa ad es. che lo stesso Hermann Göring si era occupato già nel 1933 del censimento dei cosiddetti "bambini della Renania", cioè di centinaia di figli di circa 10.000 soldati africani (ed asiatici) che avevano partecipato all'occupazione francese della Renania alla fine della Prima guerra mondiale. Sin dal 1937, un comando della Gestapo provvedeva alla loro sterilizzazione coatta.

Inoltre si stima che circa 2.000 persone di origine africana abbiano trovato poi la morte nei campi di concentramento<sup>6</sup>. Una recente ricerca d'archivio relativa al campo di Mauthausen in Austria ha contato 157 prigionieri di origine africana, di cui 104 algerini e circa 40 tunisini, marocchini ed egiziani, per lo più considerati prigionieri "politici". 61 di loro morirono<sup>7</sup>.

Alcune biografie di vittime sono state ricostruite, ad es. quella di Bayume Mohamed Husen (1904-1944), figlio di ufficiale degli Askari che aveva combattuto la Prima guerra mondiale, era stato impiegato nella propaganda della Deutsche Afrika Schau (1936) ed era poi morto nel campo di Sachsenhausen<sup>8</sup>.

Altre storie ancora meno esplorate furono quelle dei prigionieri di guerra di colore. Sin dal 1939, il comando supremo delle forze armate tedesche aveva disposto la separazione dei soldati di colore dagli altri. A differenza degli altri ben 500 di loro furono tenuti più a lungo nel campo di Luckenwalde nel quale pare servissero a studi di medicina tropicale e alla produzione di film di propaganda<sup>9</sup>. Sin dal 1944, il controllo sui campi dei prigionieri di guerra fu affidato alle ss di Himmler. In prima conclusione, la tradizionale visione eurocentrica della Shoah è quindi troppo riduttiva se si guardano non solo i moventi ideologici di un antisemitismo e razzismo senza confini, ma anche la provenienza extraeuropea delle vittime.

### *L'azione genocida e omicida impunita di Walter Rauff*

Tornando ai reati, merita particolare attenzione la storia di Walter Rauff (1906-1984), sin dal 1924 ufficiale della marina e amico di Heydrich, dimesso nel 1935 per un fatto di adulterio e nel 1938 reclutato dal servizio di sicurezza (Sicherheitsdienst, SD) ed entrato nei servizi delle SS.<sup>10</sup> Dopo aver protocollato le prime azioni dei servizi in Polonia nel 1939 e diretto quelli in Norvegia nel 1940, il direttore della Gestapo Heydrich lo indirizzò nel 1941 a dirigere la costruzione di camion che servivano da camere a gas mobili (*Gasmagen*), di cui una ventina furono utilizzate sin dal 1942. Nel 1972 egli dichiarò al riguardo: “Non so dire se avevo remore contro l’impiego dei veicoli a gas. Per me stava in primo piano che le fucilazioni erano particolarmente pesanti per i tre uomini incaricati di eseguirle, peso che veniva meno con l’impiego dei veicoli a gas”<sup>11</sup>. Le lamentele di quegli stessi uomini sulle emissioni di monossido di carbonio impedivano una “circolazione” delle macchine di sterminio che avrebbe potuto agevolmente superare i confini dell’Europa.

Nel luglio 1942, quando il generale Rommel si accinge a completare la conquista dell’Egitto per realizzare la volontà di Hitler di rendere impossibile la costruzione di uno stato ebraico in Palestina, Rauff viene nominato comandante di un’unità di esperti dello sterminio delle SS, autorizzata ad adottare “misure esecutive nei confronti della popolazione civile”, formula già in uso per l’olocausto in Unione sovietica<sup>12</sup>. Si reca il 20 luglio 1942 a Tobruk, ma le sconfitte militari delle forze armate tedesche ed italiane portano alla revoca dell’ordine di dislocazione delle forze SS, forse anche per evitare che gli alleati in avanzata riuscissero a trovare più facilmente prove materiali dello sterminio.

A novembre del 1942, Rauff viene nuovamente distaccato, questa volta nella Tunisia di Vichy dove costringe la comunità a costituire un “Comité de Recrutement de la Main-d’Oeuvre Juive”, privando della loro libertà più di 5.000 dei circa 85.000 ebrei – esclusi i 5.000 di cittadinanza italiana bene collegati con la comunità di Livorno – e creando ben 32 campi di lavoro forzato attivi fino a maggio 1943<sup>13</sup>. Dei circa 400.000 ebrei nel Maghreb, il regime di Vichy ne aveva invece rinchiuso in vari campi di lavoro forzato 2000 in Algeria e 2100 in Marocco, già

nel 1942 liberati dagli alleati e dalle forze ebraiche della resistenza che liberarono ad es. Algeri<sup>14</sup>. Sui 30.000 ebrei della Libia, nel campo italiano di Giado furono rinchiusi altre 2.000 persone dei quali ne morirono fino al 1943 circa 560. Gli ebrei di cittadinanza britannica furono deportati<sup>15</sup>.

L'azione genocida di Rauff si è arrestata con la capitolazione africana di fronte agli alleati, ma gli ha reso un nuovo campo di lotta contro i partigiani nell'Alta Italia e una nomina a capo della Gestapo a Milano. La citata scheda dei servizi segreti britannici annota: "In both these postings Rauff rapidly gained reputation for utter ruthlessness. In Tunis he was responsible for the indiscriminate execution of both Jews and local partisans. His work in Italy involved imposing total German control on Milan, Turin and Genoa"<sup>16</sup>.

Questa storia purtroppo non finisce né in Africa, né con la cattura da parte degli inglesi. Pur essendo più volte menzionato nei processi di Norimberga, Rauff riesce a fuggire dal campo di prigionia di guerra britannico di Rimini nel dicembre 1946. Fino al novembre 1948 vive con la famiglia ricongiunta a Genova o Roma, pare sotto pseudonimo e grazie ai supporti della cosiddetta "ratline" organizzata per i criminali di guerra nazisti dal vescovo austriaco Alois Hudal, capo della congregazione di Santa Maria dell'Anima. Durante la guerra in Palestina, egli inizia a collaborare con i servizi segreti siriani, reclutando altri compagni, e alla fine del 1948 ne assume le funzioni direttive a Damasco.

Dopo la caduta del Presidente siriano, fugge con la famiglia e grazie ad appoggi romani in Ecuador (1949) e in Cile (1958) dove viene reclutato dai servizi segreti tedeschi. Nel 1959 la procura di Hannover apre un'istruttoria per concorso in omicidio in 90.000 casi. Nel 1961 viene spiccato un mandato di cattura, ma dopo alcuni viaggi in Germania viene arrestato solo in Cile nel 1962, dove la sentenza della Corte suprema del 26. 4. 1963 nega l'estradizione per sopravvenuta prescrizione del "derecho de castigar" della Germania<sup>17</sup>.

In Italia era stato aperto un altro fascicolo: "portante nel registro il n.2167" che "vedeva come Ente denunziante la Sezione Investigativa del Comando Alleato" a carico di 13 tedeschi e 4 italiani, tra cui il "colonnello Walter Rauff responsabile SD delle SS per la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, il capo delle SS per l'Italia", rimasto nel tristemente

famoso armadio “dimenticato” della Procura penale militare di Roma. La relazione di minoranza della commissione d’inchiesta parlamentare del 2006 sottolinea che solo il capitano Saevecke, non il superiore Rauff fu condannato: “si è assunto non solo la responsabilità dell’eccidio di piazzale Loreto, disposto in base agli ordini del magg. Rauff, ma anche la responsabilità di aver ordinato ai suoi uomini e a uomini della Legione Muti la fucilazione a Corbetta nell’estate del 1944, dopo aver partecipato personalmente al rastrellamento e alla scelta degli ostaggi, prima di tre civili, d’intesa con il maggiore Rauff e poi di altri cinque civili scelti a caso in risposta all’uccisione pochi giorni prima di un ufficiale tedesco nella zona”<sup>18</sup>. A differenza di Kappler e Priebeke, Walter Rauff ha guadagnato l’impunità.

### *I genocidi coloniali come precedenti africani della Shoah*

Nella ricostruzione della storia dei genocidi offerta da Pierpaolo Portinaro<sup>19</sup>, si evidenziano quattro contesti e archetipi:

– il genocidio imperiale antico sui modelli dello sterminio dei giudei impedito da Esther (Esther 3, 13), della distruzione del regno di Troia (Iliade) o di quella dell’africana Cartagine;

– il genocidio religioso, dal *Senatusconsultum de Bacchanalibus* (186 a.c.) alla persecuzione diocleziana dei cristiani (297 d.c.) fino alla presa di Gerusalemme nella prima crociata (1099);

– il genocidio coloniale, da quello cinquecentesco dei *conquistadores* dell’America latina, proseguito anche in America del nord e Australia, fino a quelli otto-novecenteschi in Africa;

– il genocidio (o “democidio”) rivoluzionario originato da guerre civili e ideologie nazionaliste, da quello della Vandea fino a quelli totalitari delle dittature del Novecento.

Rientra in quest’ultima categoria il caso estremo della Shoah, di fatto (e normativamente) “unico” per pianificazione razionale e realizzazione transnazionale, storicità della consuetudine ideologica antisemita e tendenza distruttiva di ogni senso di umanità che ha reso necessarie nuove forme culturali e giuridiche di difesa dell’umanità.

Per quanto riguarda in particolare i genocidi avvenuti in Africa,

vanno messe in primo piano le esperienze di genocidio coloniale che hanno preceduto e quelle di genocidio postcoloniale che hanno seguito la Shoah<sup>20</sup>.

Lo stesso Portinaro si riferisce alla storia dell’Africa innanzitutto per “confutare la falsa credenza che, anteriormente al XX secolo, il genocidio sia stato una prerogativa dell’occidente.” Tuttavia, vista la carenza delle fonti scritte, potrebbe essere anche un’invenzione negazionista la tesi opposta, condivisa da Hannah Arendt, secondo la quale lo sterminio delle tribù avversarie sarebbe stata una sorta di legge naturale delle guerre tra indigeni africani<sup>21</sup>. L’Antico Testamento parla solo di genocidi asiatici e l’esodo del popolo ebraico dall’Egitto non era semplice prevenzione di genocidio, piuttosto liberazione dalla schiavitù.

Mentre il primo genocidio europeo moderno in Africa – dopo quello antico di Cartagine – potrebbe essere stato quello perpetrato nei confronti degli indigeni delle isole Canarie nel Quattrocento<sup>22</sup>, l’esempio più importante ottocentesco di un genocidio autoctono africano – offerto da Hannah Arendt – è forse la *izwekufa* perpetrata alle etnie vicine dal re Shaka degli Zulu con le successive migrazioni della “Mfecane” in Sudafrica (1810-18). Una parte degli storici ha obiettato tuttavia che questa narrazione ignora i contesti schiavisti, trattandosi forse solo della imitazione di un modello di genocidio coloniale di origine schiavista<sup>23</sup>.

Nel dibattito politico africano prevale invece l’idea che all’inizio della storia dei genocidi africani starebbe il cosiddetto “black holocaust”, in lingua swahili la *Maafa* (“disastro”, o “avvenimento terribile”, “grande tragedia”). Ora, si può certo rifiutare la traduzione di “Maafa” con olocausto, ma non vi è dubbio che nella storia mondiale la schiavizzazione del continente africano può essere considerato un trauma della modernità cristiana ancora insufficientemente elaborato e che la volontà di sfruttare il lavoro forzato include il *dolus eventualis* che esso conduca alla morte dello schiavo, un dolo eventuale sostituito invece dal *dolus specialis* del reato di genocidio codificato nel 1948.

Dal punto di vista retrospettivo dell’odierna costruzione giuridica europea della dignità dell’uomo, la schiavitù è un diniego equivalente a tortura e pena di morte, ragione per la quale già il diritto ebraico antico (Deuteronomio Dt 15,12-18) la ammetteva solo se pattuita individual-

mente per un periodo massimo di sei anni e solo dietro garanzie di buonuscita. Il diniego della dignità personale può, in caso di schiavizzazione di un'intera etnia, comportare una violazione in massa del diritto alla dignità umana nella forma quanto meno di un "genocidio culturale". Quest'ultimo, vista la riluttanza del diritto internazionale pattizio ad equipararlo a tutti gli effetti agli altri genocidi<sup>24</sup>, può essere solo condizione semplice ma non sufficiente dello sterminio fisico.

Anche se per l'antico diritto alla guerra, secondo una parte della dottrina, il diritto di ridurre in schiavitù derivava da quello dello Stato di uccidere in legittima autodifesa, almeno sin da Montesquieu il diritto internazionale della guerra concedeva un diritto di ridurre in schiavitù solo più "quando questa è necessaria per la conservazione della conquista"<sup>25</sup>, un principio di moderazione che potrebbe spiegare ancora nel diritto umanitario odierno il mancato divieto di imporre obblighi di lavoro ai prigionieri di guerra.

Quel che Portinaro chiama il nesso tra schiavitù e genocidio, è quindi essenzialmente ideologico o culturale e riconducibile a una visione "sovranista" violenta dei rapporti tra popoli ed etnie. Questa ideologia sovranista, forse non necessariamente solo europea, potrebbe spiegare perché la schiavitù è stata praticata prima del Quattrocento anche autonomamente in Africa. La stessa ideologia giustificava peraltro anche qualche deroga ai divieti di schiavitù desumibili dal Corano nel diritto islamico<sup>26</sup>.

Tornando invece al colonialismo, va ricordato che Raphael Lemkin annotava nella storia dei genocidi "moderni" al primo posto il "genocidio dei tedeschi sugli indigeni dell'Africa"<sup>27</sup>. Al riguardo vanno segnalate le controversie odierne sul genocidio nei confronti degli Herero e Nama, nella maggior parte fuggiti e disidratati nel deserto della Namibia tra il 1904 e il 1908 o morti in campi di internamento dopo la loro capitolazione (circa 40.000 Herrero e 10.000 Nama), sotto la responsabilità dell'ufficiale von Trotha, del generale von Schlieffen e dell'Imperatore Guglielmo II. Solo nel 2015, il governo tedesco ha accettato la qualificazione giuridica di genocidio, ma continua a negare ogni forma di responsabilità nei confronti degli eredi. Un colloquio con i loro rappresentanti finì con un *éclat* perché la Germania si sentiva offesa da una comparazione tra il genocidio degli Herero con l'Olo-



causto<sup>28</sup>. Attualmente pare sia ancora pendente una *class action* in un tribunale a New York<sup>29</sup>.

L'unicità della shoah e l'incommensurabilità dei due genocidi, tuttavia, non deve inibire la ricerca storica. Innanzitutto va ricordato che tra il 1885 e il 1890, la colonia tedesca di Deutsch-Südwestafrika era stata governata da Heinrich Göring, padre dello stesso Göring che nel 1933 aveva fondato la Gestapo e creato i primi Lager fuori dalle prigioni ufficiali, nel 1940 aveva comunicato a Ciano che conveniva decimare certi popoli attraverso la fame<sup>30</sup> e nel 1941 aveva comandato l'avvio della soluzione finale. Il fratello Wilhelm aveva fatto carriera nella "Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika", la truppa di protezione per la colonia tedesca nell'odierna Tanzania (1900-1911), la quale aveva represso la rivolta dei Maji-Maji (1905) con una strategia della "terra bruciata" che causò forse centinaia di migliaia di morti di fame<sup>31</sup>. L'altro fratello, Karl-Ernst aveva poi partecipato nella stessa colonia alla Prima guerra mondiale.

Le "atrocità" nei confronti degli Herero e Nama e dei Maji Maji erano più realizzate militarmente che quelle di poco precedenti nella colonia del Congo di Leopoldo II del Belgio, per il loro collegamento con la schiavitù e per le pratiche di mutilazione fortemente criticate nell'opinione pubblica mondiale come violazioni eclatanti dei diritti dell'uomo<sup>32</sup>. La loro qualificazione storica e/o giuridica (ex-post) come genocidio sembra avere un consenso crescente<sup>33</sup>. Una parte degli storici ha insistito poi sulle continuità tra l'imperialismo guglielmino e quello nazionalsocialista per sostenere che in fondo tutti i genocidi sono in sostanza "coloniali"<sup>34</sup> o che esiste un nesso causale diretto "da Windhoek a Auschwitz"<sup>35</sup>. A questo è stato obiettato che la dissoluzione dell'idea di umanità nell'Africa del primo Novecento non descriverebbe un *Sonderweg* tedesco quanto piuttosto degli standards comuni dell'Europa sul modello spagnolo, recepito nei massacri francesi in Algeria sin dal 1830, riprodotto anche nella guerra statunitense nelle Filippine (1898-1902) e, nel primo dopoguerra, da quelli italiani in Libia<sup>36</sup>.

Va tuttavia replicato che le esperienze tedesche dello sterminio di rappresaglia sproporzionato nelle proprie colonie, nonostante il colonialismo tedesco sia stato percepito solo come marginale rispetto a

quello delle altre potenze, sembrano essere state un formidabile motore di avviamento di quella brutalizzazione della forza militare che ha caratterizzato la Prima guerra mondiale e le cui esperienze traumatiche hanno condizionato non poco il successo delle ideologie totalitarie e la volontà di rivincita tra chi aveva perso la guerra o credeva, come l'Italia, di aver perso la pace. Non solo vi è stata continuità della politica estera e di difesa imperiale coloniale, ma anche un coinvolgimento dei militari tedeschi nelle operazioni militari di contrasto della resistenza armena e nella logistica delle deportazioni degli Armeni da parte dell'alleato Impero Ottomano (1915) e, successivamente, le rappresaglie genocidarie italiane in Libia (1928) e Abissinia (1935) con l'uso di armi chimiche non efficacemente sanzionati dalla Lega delle Nazioni<sup>37</sup>.

Sotto questo profilo, non sembra del tutto infondata la tesi di una linea di sviluppo, certo non di tradizione, né mono-causale e nemmeno prevedibile nel suo salto di disumanità, in un ragionamento cinico che lega il genocidio coloniale a quello totalitario, non solo in Abissinia. Si recepisce e rafforza non solo il razzismo applicato all'Africa, si conserva anche l'esperienza della fattibilità di stermini geograficamente distanti e il modello amministrativo dei campi di concentramento che organizzano lavori forzati e producono la morte. Infine si riconoscono i limiti delle stesse colonie esterne e si rigetta il progetto di fare espatriare 4 milioni di ebrei in Madagascar, ideato per la prima volta nel 1885 da Paul Anton de Lagarde, progettato nel 1937 dal governo polacco, riciclato nel 1940 da Himmler che cercava una colonia francese o inglese in Africa, comunicato al governo italiano (consenziente?) il 18 giugno 1940, istruito da Eichmann e abbandonata dopo l'occupazione britannica dell'isola il 5 maggio 1942<sup>38</sup>. La soluzione finale avverrà in una nuova "colonia" ai confini orientali dell'impero, nel governatorato generale della Polonia occupata.

### *I genocidi postcoloniali e le resistenze africane alla giustizia penale internazionale*

La Shoah ha cambiato il mondo, anche il diritto internazionale. La comunità internazionale, ispirata da Lemkin, ha approvato settant'anni fa nell'Assemblea generale dell'ONU la Convenzione del 9 dicembre

1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, perché – come spiega una precedente risoluzione del 1946 – reca “great losses to humanity in the form of cultural or other contributions” dei gruppi lesi. L’esperienza dei genocidi coloniali si è impressa in particolare nella definizione giuridica del reato da prevenire e reprimere, considerata oggi precisa: “per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro”<sup>39</sup>.

Le esperienze di genocidio e democidio, ad es. in Cambogia (1979), Guatemala (1981), Bosnia (1992) e Siria (2014), furono particolarmente numerose in Africa, ad es. a Zanzibar (1964), in Nigeria (Biafra 1966), Burundi (1972), Etiopia (1977), Somalia (Isaaq 1988), Ruanda (1994), Repubblica democratica del Congo (1998), Sudan (Darfur 2003)<sup>40</sup>, peraltro tutti preceduti dall’ultimo massacro genocidario coloniale commesso nei confronti dei ribelli Mau Mau in Kenya (1958-1960).

L’ambizione dichiarata di “liberare l’umanità da un flagello così odioso” (preambolo) non si è ancora avverata, vuoi per la riluttanza delle grandi potenze a farla rispettare e implementare con programmi d’azione preventiva o con interventi umanitari reattivi in modo efficace nell’ONU, vuoi per le difficoltà della decolonizzazione, particolarmente evidente nel continente africano flagellato da ben 30 guerre civili dal 1970, vuoi ancora per le difficoltà pratiche di provare l’intenzionalità e il *dolus specialis* del genocidio (come nel caso della Serbia assolta e le collusioni dei “bystanders”)<sup>41</sup>.

I progressi della teoria della responsabilità di protezione e ricostruzione nel diritto internazionale hanno convinto ad ogni modo ben 123 stati, ma non gli Stati Uniti, Cina e India a firmare e la Russia (e Israele) a ratificare il trattato di Roma istitutivo della Corte penale internazionale (ICC) del 1998.

I processi di Norimberga e Tokyo, il processo Eichmann, le esperienze dei tribunali criminali internazionali per l’ex Jugoslavia (ICTY

1993-2017) e per il Rwanda (ICTR 1995-2015) – cui nel 2002 si è aggiunta una Corte internazionale nel Sierra Leone – e la giurisprudenza delle altre corti internazionali e nazionali hanno tuttavia iniziato a trasformare il divieto di genocidio in *jus cogens* inderogabile<sup>42</sup> e ad applicare le sanzioni previste per renderlo il più possibile efficace.

Particolare interesse ha suscitato l'elaborazione delle vicende genocidarie nel Rwanda. Il predominio degli Tutsi sugli Hutu era stato già sancito all'epoca in cui fu colonia dell'Impero tedesco (1885). La Lega delle nazioni incaricò poi il Belgio a garantire il governo del Rwanda-Burundi (1924), potere di governo fiduciario confermato dall'ONU (1946) e in virtù del quale era stato introdotto una carta d'identità con dati razziali. La rivolta degli Hutu del 1959 causò un primo esodo dei Tutsi e precedette l'indipendenza (1962) e i primi conflitti interetnici, sfociati nella guerra civile del 1988 terminata con gli accordi di Arusha del 1993 negoziati dall'Unione africana (UA). Il genocidio di circa 1 milione di persone, in maggioranza Tutsi, si scatenò con l'abbattimento dell'aereo del presidente e l'assassinio del premier Hutu e di 10 caschi blu che conducono al ritiro di quasi tutte le truppe della missione UNAMIR (1994), terminando con la conquista militare del paese da parte del Rwanda Patriot Front i cui leader Tutsi sembrano ancora lontani dall'implementazione degli standards sudafricani di riconciliazione<sup>43</sup>.

L'elaborazione giudiziaria delle atrocità, circa un milione di processi, non fu lasciata solo alla giustizia ruandese esistente, coinvolgendo anche i tribunali popolari Gacaca (it. pron.: Gaciacia) e il tribunale internazionale istituito dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, entrambi considerati meno efficienti della camere speciali istituite nella giurisdizione ordinaria da un'apposita legge organica<sup>44</sup>. Le sentenze del ICTR sono le prime di quello che il tribunale, accogliendo un'interpretazione inizialmente estensiva del *dolus specialis* di quello che W. A Schabas, ha battezzato “il crimine dei crimini”<sup>45</sup>.

Nel frattempo è stata anche avviata l'attività della Corte internazionale di Giustizia, il cui statuto era stato ratificato – con l'eccezione significativa del Ruanda da 34 stati dei 54 membri dell'Unione africana, cui andavano aggiunte le firme di altri 7 (Algeria, Egitto, Marocco, Guinea-Bissau, Mozambico, Camerun, Zimbabwe), il tutto a fronte di soli 26 stati che avevano ratificato lo statuto della Corte africana dei diritti.

Tuttavia, il fatto che la Corte stava finora procedendo quasi esclusivamente nei confronti di indagati africani – in particolare contro il Presidente del Sudan Omar al-Bashir, quello di Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex capo di Stato della Libya, Muammar Gaddafi, il presidente della Costa d'Ivorio, Laurent Gbagbo, e il vicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba – ha provocato delle tensioni notevoli tra l'ICC e l'Unione africana<sup>46</sup>, spingendo il Burundi (2017) a prevenire con la propria uscita un procedimento a carico di ufficiali di governo<sup>47</sup>. Non sorprende che la minaccia di un'uscita di massa degli Stati africani dall'ICC fosse sostenuta anche dal presidente del Rwanda che non aveva neanche firmato l'adesione. Il nuovo presidente del Gambia, invece, ha deciso di non dare seguito ad analoga scelta del predecessore. Il governo del Kenya dopo l'archiviazione dei procedimenti sembra intenzionato a non dare esecuzione a una delibera analoga e un giudice sudafricano ha dichiarato incostituzionale nel 2017 l'*exit* deciso dal governo sudafricano senza approvazione del parlamento<sup>48</sup>. La stessa ICC ha quindi potuto condannare il Sudafrica per mancata collaborazione all'esecuzione del mandato di cattura del presidente sudanese Al-Bashir, invitato al summit dell'UA nel 2015, ma ha preferito non avviare procedimenti sanzionatori (6. 7. 2017)<sup>49</sup>.

Per disinnescare il conflitto, l'ICC ha trovato nel 2014 in Sidiki Kaba, Ministro della giustizia del Senegal, un Presidente africano della propria Assemblea degli Stati. Inoltre ha avviato indagini su numerosi paesi non africani, in particolare Afghanistan, Colombia, Comore, Georgia, Honduras, Iraq, Ucraina.

Anche l'Unione africana ha cercato di mediare tra gli avversari e i fautori africani della giustizia penale internazionale, approvando nel 2014 un protocollo ("Malabo Protocol") con un emendamento allo Statuto della nuova Corte africana di giustizia e dei diritti umani e dei popoli (African Court of Justice and Human and Peoples' Rights). All'interno della Corte verrebbe creato accanto a una sezione affari generali una sezione per i diritti umani e una sezione di diritto penale internazionale. Questo "African Criminal Court" giudicherebbe una serie di reati, a partire dal genocidio. Questo progetto non è semplicemente un'alternativa alla giurisdizione dello ICC, ma anche alla giurisdizione universale della African Chamber del Senegal che nel 2016 ha

condannato l'ex presidente del Chad<sup>50</sup>.

Particolare attenzione meritano tuttavia alcune clausole che potrebbero provocare dei veti incrociati e rendere meno probabile la ratifica. Innanzitutto è piuttosto controversa una clausola che garantirebbe proprio ai maggiormente responsabili, presi di mira nella giurisprudenza delle camere *pre-trial* dell'ICC, una formidabile immunità e temporanea impunità anche per i *warlords* almeno per la durata delle loro cariche pubbliche<sup>51</sup>.

Inoltre è previsto il nuovo reato di cambio incostituzionale di governo che attuerebbe un mandato (Article 25) (5) della "African Charter on Democracy, Elections and Governance" ma rischierebbe di rendere tale Corte arbitro di ogni colpo di stato e di ogni rigetto elettorale di un governo, in concorrenza anche con le corti costituzionali esistenti<sup>52</sup>.

A 25 anni dal genocidio ruandese, l'Africa è ancora in una condizione postcoloniale di violenza diffusa<sup>53</sup> nella quale il rischio di nuovi genocidi e atrocità sarà difficilmente prevenibile solo grazie a una morale comune di "panafricanismo"<sup>54</sup> che deve fare i conti con gli Stati di un'Unione africana solo apparentemente unita contro Trump.

Secondo Achille Mbembe, nella costellazione postcoloniale sono proprio gli autoctoni a opporre un "riflesso nativista" agli alloctoni. Sono catturati dalla loro auto-percezione come vittime e dai risentimenti, da una cultura dell'odio generata da impulsi genocidari e di vendetta, alimentata da un nazionalismo degenerato da utopia forte a ideologia di Stati che derubano, ma contrastabile da alternative multiculturali di "afropolitanisme"<sup>55</sup>. I genocidi africani dopo la Shoah sono ancora tutti da decifrare, ma devono essere letti nel loro contesto<sup>56</sup>. Sempre secondo Mbembe, solo il superamento del razzismo attraverso una "critica della ragione negra" impedirà il "divenire nero del mondo", ma questo superamento richiede una nuova prospettiva non eurocentrica né afrocentrica dell'umanità in un mondo indivisibile, con una capacità di restituzione e riparazione degli altri<sup>57</sup>.

*Scoprire il pacifismo e il volto ebraico dell'Africa*

Per concludere queste storie di Shoah e genocidi in Africa, si potrebbe dire innanzitutto che non sono solo le biografie di vittime e rei a dimostrare che la Shoah seminò vittime africane e fu avviata, ma interrotta anche in terra africana, passaggio indispensabile per i progetti di occupazione della Palestina. Non abbiamo elementi che sostengono il pregiudizio diffuso che l'intera Africa sia stata da sempre terra di genocidi. Sappiamo oggi che le guerre e il rischio di rappresaglie contro civili si restringono ad aree toccate ancora dalle guerre mondiali del secolo scorso (cui si aggiunge l'area subsahariana) e che la violenza sulle donne resta pratica di guerra diffusa e che aumenta anche la violenza politica, cioè il rischio di terrorismo e democidi.

I genocidi coloniali che hanno preceduto la Shoah hanno sviluppato una logica di imbarbarimento e sono stati in qualche modo modelli, ma la Shoah è forse già il primo genocidio “postcoloniale” totalitario che marca una netta discontinuità. Senza la memoria dei genocidi coloniali studiati da Lemkin, non è detto che la Shoah da sola avrebbe prodotto un consenso mondiale sulla prevenzione e repressione dei genocidi nelle organizzazioni internazionali. Ogni genocidio, proprio per la sua tendenza alla distruzione di cultura, è particolare e unico come il demos che colpisce, ma la Shoah è storicamente e normativamente “unica” sia per la sua dimensione religiosa taciuta da quella razziale, sia per il fatto di aver anche singolarmente attentato in modo radicale all'intera umanità nel suo significato morale più profondo.

I genocidi “postcoloniali”, cioè di un colonialismo che è difficile considerare passato, dimostrano che i rimedi internazionali necessitano di essere resi più efficaci. Nel momento attuale della storia di un'umanità vulnerabile, che corre molteplici pericoli e avrebbe buoni motivi per disperare, sono soprattutto le esperienze africane a dimostrare come l'efficacia dell'imperativo di non uccidere i popoli dipende da presupposti culturali generali, innanzitutto dalla comune capacità a superare la violenza di un razzismo mutato che continua a contrapporre emotivamente un occidente e nord bianco e “chiaro”, sintetizzato nell'UE e nella NATO, a un oriente e sud nero o “scuro”, integrato in un'UA o altre organizzazioni regionali giudicate innanzitutto “più deboli” e

condannate a “svilupparsi”.

I presupposti culturali richiedono innanzitutto dei progressi non solo unilaterali dell’Africa, ma anche dell’Europa (e dell’America del Nord) percepibili come progressi di umanità. Al di là dei contributi delle organizzazioni internazionali, questi progressi possono essere “sperati” sia nella cultura costituzionale, sia nella multiculturalità religiosa.

Dal punto di vista del giurista esiste innanzitutto una cultura comune degli stati costituzionali che hanno promosso la tutela delle loro nazioni come minoranze culturali del mondo che devono tollerarsi a vicenda. La tolleranza nei confronti delle altre etnie richiede una cultura della pace e il riconoscimento dei diritti culturali degli altri popoli.

A questo riguardo, l’Europa e l’Africa possono imparare l’una dall’altra. L’Europa non ancora pacificata nei Balcani non deve rinunciare all’individualismo dei diritti, ma deve comprendere il linguaggio africano della pace interetnica e dei diritti il quale cerca di superare quello della sopraffazione coloniale, riconosce diritti di formazioni culturali e doveri di solidarietà.

Ad es., la controversa Carta africana dei diritti umani e dei diritti dei popoli (1982) si impegna nel proprio preambolo a “eliminare” il neocolonialismo, l’*apartheid* e tutte le forme di discriminazione, ma anche il “sionismo”! A fronte del divieto di espulsione collettiva di gruppi nazionali, razziali, etnici o religiosi (art. 12), quest’ultima evocazione deve essere intesa in un senso non promotore di odio antisemitico, riconducendola a un dovere di critica civica e di difesa culturale da un’ideologia politica giudicata intollerante ed esempio da non seguire in Africa. La Carta riconosce al riguardo non solo il diritto di ogni popolo alla pace nazionale ed internazionale (art. 23), ma anche un dovere individuale di preservare e rafforzare i “valori culturali africani positivi, in uno spirito di tolleranza, di dialogo e di concertazione e, in via generale, di contribuire alla promozione della salute morale della società” (art. 29 n. 7).

Anche le costituzioni africane cercano di promuovere e rafforzare questa cultura della tolleranza e del rispetto dei diritti come una prevenzione genocidaria, a partire da quella del Gambia (1997) che si auto-presenta come “beacon of hope of peace”<sup>58</sup>.



La costituzione della Tanzania (1977) trattava ancora la “pace pubblica” quale un limite generale dei diritti e delle libertà (art. 20). Quella di Guinea Bissau (1984) aveva ancora espresso gratitudine ai combattenti che si erano sacrificati per la dignità e il diritto del popolo e per la pace (art. 5), mentre la costituzione del Mozambico (1990) dichiara apprezzamento per “l’azione delle confessioni religiose che mira a un clima di intesa e di tolleranza sociale” (art. 9). In Namibia (1990), il popolo pretende “to achieve national reconciliation and to foster peace” (preambolo) e garantisce il diritto di “partecipare tramite attività politica pacifica” (art. 17) riformulato nella costituzione di Uganda (1995): “participate in peaceful activities to influence the policies”.

La costituzione ruandese del 1991 riconosceva la pace addirittura come primo simbolo dello Stato accanto al lavoro e alla difesa delle libertà democratiche (art. 3), ma quella successiva del 2003 ha dovuto inserire la lotta contro l’ideologia del genocidio come obbiettivo particolare dello Stato (art. 9), destinando le forze di sicurezza anche a missioni internazionali di pace (art. 171).

La costituzione della Sierra Leone (1991) conferisce al presidente poteri eccezionali per il ripristino della pace (art. 10), ma riconosce la responsabilità anche del parlamento per “pace, sicurezza, ordine e buon governo” (art. 73). Quella dell’Etiopia (1994) promette nel preambolo una “pace durevole” che resti “lasting legacy”, ma conferisce al governo poteri eccezionali per proteggere “pace e sovranità” del paese (art. 93). Quella del Senegal (2001) garantisce la libertà della “marcia pacifica” (art. 10). Quella del Congo di Brazzaville (2001) esclude dalla carica di giudice costituzionale chi ha commesso crimini di guerra o di genocidio (art. 145). La costituzione della Repubblica democratica del Congo di Kinshasa (2005) formula il motto “justice-peace-work” e garantisce un diritto dei congolesi alla pace e sicurezza (art. 52). Nello Zimbabwe è stata costituzionalizzata la “Reconciliation Commmission” (2013), nella Costa d’Avorio (2017) una camera dei capitribù con il compito di promuovere “gli ideali della pace” (art. 175).

Molte costituzioni invocano infine la “coesistenza pacifica” (art. 12 Sao Tome e Principe, 1990), lo spirito di “friendship and peace with all peoples of the world” (Ghana, 1991), “rapporti pacifici e amichevoli con le altre nazioni” (Cameroun, 1991), un “clima di libertà, pace e giu-

stizia” (Capo Verde, 1992), una “culture of political tolerance” (Swaziland, 2005).

Queste retoriche pacifiste delle costituzioni devono essere prese sul serio non solo dalle nazioni africane, ma possono indicare anche al resto del mondo che cosa si può imparare dall’Africa, proprio in un momento in cui l’UE e l’UA devono affrontare il comune problema delle migrazioni di massa dalle ex-colonie.

Il lavoro culturale di prevenzione dei genocidi richiederà non solo il superamento degli stereotipi reciproci dell’Europa e dell’Africa, ma anche una prevenzione dell’antisemitismo in tutte le parti del mondo. Non solo l’Europa deve ricordare la propria cultura ebraica, anche dell’Africa si può riscoprire quello che si potrebbe chiamare il suo “volto ebraico” e renderlo oggetto di un dialogo sulla cultura costituzionale con i migranti da integrare nella società europea.

Lo stesso popolo ebraico ricorderà non solo l’esodo dall’Egitto, ma anche varie migrazioni ebraiche in Africa a partire dal 950 a.c. (Etiopia), passando per le deportazioni dall’impero degli Assiri in Africa occidentale (cf. il caso degli Yoruba *infra*) e quelle dall’Egitto verso la Cirenaica e la Tunisia (312 a.c.) fino alle rivolte e guerre di Kito (Quietus) nella Cirenaica e in Egitto (115 d.c.) e alla distruzione della comunità di Cartagine.

Nel settimo secolo, molti ebrei europei fuggirono dai visigoti. Una ulteriore onda di migranti arrivò nel Trecento fino in Ghana, Mali, e nell’Impero Songhai (cd. comunità di Bilad as-Sudan). Alcune tribù come i Yibir in Somalia e Nyambo in Tanzania-Uganda rivendicano pertanto discendenze ebraiche antiche.

Massima preoccupazione e perplessità al riguardo destano tuttora le narrazioni e leggende secondo le quali gli stessi Tutsi del Burundi e del Ruanda potrebbero provenire da un regno ebraico noto sotto il nome di Kush e caduto nel 1270, fuggendo nella regione dei grandi laghi, si dice, con un diritto ebraico solo a tradizione orale. Sotto questo profilo, lo stesso genocidio del Ruanda si presenterebbe addirittura come una sorta di prosecuzione oggettiva della Shoah<sup>59</sup>.

A partire dal 1391 (pogrom di Sevilla) e dopo il 1492 (caduta di Granada), l’Africa del Nord e i paesi del mediterraneo hanno accolto i migranti sefarditi espulsi dalla Spagna, mentre il re del Portogallo aveva

fatto deportare invece circa 2000 ebrei a Sao Tomé (1492). Nel contempo, il sultano Süleyman I (1520–1566), aveva esteso l'impero ottomano alle province di Palestina (1516), Egitto (1517), Libia (1521), Tunisia (1534), Algeria (1536), Eritrea e Sudan.

Si hanno notizie di un crescente antisemitismo con massacri in varie città dell'Africa del nord solo alla fine dell'Ottocento.

Anche sotto questi profili, l'Africa ha ricevuto una serie di impronte di cultura ebraica. Molti degli ebrei del “*maarav*” come si chiamava l'Occidente guardato da Gerusalemme emigrarono in Palestina dove sono stati chiamati – e secondo alcuni anche discriminati – come “*Mizrahi*”.

Le altre comunità sono invece rimaste in Africa ed alcune di loro si presentano come una delle dieci tribù perdute di Israele<sup>60</sup>.

Resta delicata, ad es., la posizione dei Lemba nell'Africa del Sud, un gruppo di lingua bantù che rivendica una discendenza giudaica e osserva riti, cultura e tradizioni semite, ma che solo negli anni Cinquanta si sono dichiarate una minoranza distinta dalle altre indigene<sup>61</sup>.

Questi pochi cenni alla ancora poco esplorata ricchezza della cultura ebraica africana possono forse bastare per intravedere il volto ebraico dell'Africa. Potrà forse anche servire a rinvenire qualche comunanza di sensibilità e idiosincrasia tra patriottismo ed esperienza migratoria. L'Europa potrà imparare insieme all'Africa che la memoria della Shoah e la prevenzione dei genocidi avranno successo solo se si riesce a vincere la tentazione di omologazione cinica del razzismo odierno. L'odio razziale, infatti è sordo e cieco perché non riesce né ad ascoltare le storie delle migrazioni, né a vedere la differenziazione e circolazione multiculturale in atto.

### Note

1. A. Hitler, *Mein Kampf*, 558-592. ed. München, 1941; pag. 323.
2. [http://www.ghwk.de/fileadmin/user\\_upload/pdf-wannsee/goerings\\_beauftragung\\_heydrich\\_juli1941.pdf](http://www.ghwk.de/fileadmin/user_upload/pdf-wannsee/goerings_beauftragung_heydrich_juli1941.pdf)
3. M. Cattaruzza, M. Flores, S. Levis Sullam, E. Traverso (a cura di), *Storia della Shoab. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del 20. secolo*, I-V, Torino, UTET, 2005-2006.
4. Tradotto da K.-M. Mallmann, M. Cüppers, *Halbmond und Hakenkreuz*, 3<sup>o</sup> ed. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011, pag. 107.
5. J. Herf, *Judenbass aus dem Äther*, in: M. Cüppers, J. Matthäus, A. Angrick (a cura di), *Naziverbrechen*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013, pag. 51.
6. Nicola Lauré al-Samarai, *Schwarze Menschen im Nationalsozialismus*, 30 luglio 2004 <http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59423/nationalsozialismus?p=all>
7. [http://www.m-media.or.at/wp-content/uploads/2017/03/Projektbericht\\_Afrikanerinnen-und-Afrikaner-im-KZ-Mauthausen\\_07.pdf](http://www.m-media.or.at/wp-content/uploads/2017/03/Projektbericht_Afrikanerinnen-und-Afrikaner-im-KZ-Mauthausen_07.pdf)
8. M. Bechhaus-Gerst, *Tren bis in den Tod: von Deutsch-Ostafrika nach Sachsenhausen*, Berlin, Links, 2007.
9. J. Opkara-Hofmann, *Schwarze Häftlinge und Kriegsgefangene in deutschen Konzentrationslagern* (30 luglio 2004), <http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59432/konzentrationslager>
10. Cfr. Il dossier dei servizi britannici MI5 su Rauff in: <https://web.archive.org/web/20081012045624/https://www.mi5.gov.uk/textonly/Page265.html>
11. Cit. da <http://www.ns-archiv.de/einsatzgruppen/gaswagen/rauff/rauff-santiago.php>, "Ob ich damals Bedenken gegen den Einsatz der Gaswagen hatte, kann ich nicht sagen. Für mich stand damals im Vordergrund, dass die Erschiessungen für drei Männer, die damit befasst wurden, eine erhebliche Belastung darstellten und dass diese Belastung durch den Einsatz der Gaswagen entfiel". Cf. M. Cüppers, *Immer davongekommen. Wie sich Wälther Rauff erfolgreich seinen Richtern entzog*, in: Klaus-Michael Mallmann, Andrej Angrick (a cura di), *Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen*, Ludwigsburg, Wissenschaftliche

- Buchgesellschaft 2008, pagg. 71 e ss; id., *Walther Rauff – In deutschen Diensten: Vom Naziverbrecher zum BND-Spion*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013; cf. anche il filmato su [https://www.youtube.com/watch?v=yqc6vmx8\\_DA](https://www.youtube.com/watch?v=yqc6vmx8_DA);
- E. Collotti, *Documenti sull'attività del Sicherheitsdienst nell'Italia*, sl, 1966, [http://www.italia-resistenza.it/wp-content/uploads/ic/RAV0068570\\_1966\\_82-85\\_10.pdf](http://www.italia-resistenza.it/wp-content/uploads/ic/RAV0068570_1966_82-85_10.pdf);
- H. Schnepfen, Walther Rauff. *Organisator der Gaswagenmorde. Eine Biografie*, Berlin, Metropol 2011.
12. Cf. M. Cüppers, *Immer davongekommen*, cit., pag. 76.
13. K.-M. Mallmann, M. Cüppers, *Halbmond und Hakenkreuz*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 3a ed. 2011, pag. 183 e ss.
14. M. Abitbol, *The Jews of North Africa During the Second World War*, trad. Catherine Tihany Zentelis, Detroit, Wayne State University Press, 1989.
15. E. Salerno, "Uccideteli tutti". *Libia 1943: gli ebrei nel campo di concentramento fascista di Giado*, Milano, Il Saggiatore, 2008; S. Ochayon, *Die Jüdinnen und Juden von Algerien, Marokko und Tunesien*, s.d., [http://www.yadvashem.org/yv/de/education/articles/algeria\\_marocco.asp](http://www.yadvashem.org/yv/de/education/articles/algeria_marocco.asp).
16. <https://web.archive.org/web/20081012045624/https://www.mi5.gov.uk/text-only/Page265.html>
17. <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/0/5642EF9A1047BB1EC12576DC005BD5D9>
18. [http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/02/02\\_all\\_relaznazif.pdf](http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/02/02_all_relaznazif.pdf) (pag. 218).
19. P. Portinaro, *L'Imperativo di uccidere*, Roma, Laterza 2017, pag. 84 e ss.
20. Cf. ora T. Stapleton, *A History of Genocide in Africa*, Santa Barbara (California), Praeger, 2017.
21. H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (1951), trad. ted., *Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft*, Hamburg, Piper, 1998, pag. 427. Non sono riferiti genocidi africani premoderni in F. Chalk, K. Jonasson, *The History and Sociology of Genocide*, New Haven, Yale University Press, 1990.
22. M. Adhikari, *Europe's First Settler Colonial Incursion into Africa: The Genocide of aboriginal Canary Islanders*, *African Historical Review*, 49:1, 2017, pagg. 1-26.
23. P. Portinaro, *L'Imperativo di uccidere*, cit., pag. 111 e s. J. Cobbin (1988). "The Mfecane as Alibi: Thoughts on Dithakong and Mbolompo" in "The Journal of African History", vol. 29, n. 3, pagg. 487-519.
- 24 Cf. da ultimo E. Novic, *The concept of cultural genocide: an international law perspective*, Oxford, University Press 2016.

25. *Spirito delle leggi* (1743, trad. it., Milano 1989, Libro 10, cap. 3).
26. Cfr. Tidiane N'Diaye, *Le génocide voilé: Enquête historique*, Paris, Editions Gallimard, 2008; J. Heers, *Les négriers en terres d'islam. VIIe-XVIe siècles*, Paris, Perrin 2007; P. Lovejoy, *Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa*, Cambridge, UP, 1983.
27. R. Lemkin, *Description of the Project*, cit. da D. Moses, *Weltgeschichte und Holocaust*, in S. Steinbacher (a cura di) *Holocaust und Völkermorde: Die Reichweite des Vergleichs*, Fritz Bauer Institut, Frankfurt, Campus Verlag 2012, pag. 203.
28. Non è più in internet il comunicato stampa dell'ambasciata del 28 novembre 2016, confermato da fonti giornalistiche e citato da [https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkmord\\_an\\_den\\_Herero\\_und\\_Nama#cite\\_note-106](https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkmord_an_den_Herero_und_Nama#cite_note-106).
29. <http://genocide-namibia.net/wp-content/uploads/2017/01/Class-Action-Complaint.pdf>
30. *Les Archives Secrètes du Comte Ciano 1936–1942*, Paris, Plon, 1948, pag. 478; cit. da A. Götz, S. Heim, *Vordenker der Vernichtung*, Frankfurt, Fischer 1993, pag. 365.
31. K.-M. Seeberg, *Der Maji-Maji-Krieg gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Historische Ursprünge nationaler Identität in Tansania*, Berlin, Reimer, 1989; R. Gellately, B. Kierman, *The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective*, Cambridge, University Press, 2003, pag. 161; G. De Martis, *Riconoscere un genocidio: il caso Maji Maji*, [http://www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/6-8\\_02\\_2014\\_il-genocidio/abstract-DeMartis-Giovanni.pdf](http://www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/6-8_02_2014_il-genocidio/abstract-DeMartis-Giovanni.pdf) Nel febbraio 2017, il governo della Tanzania ha annunciato una richiesta di riparazioni.
32. Cfr. oltre ai pamphlet di Conrad, Twain e Doyle E. Morel, *King Leopold's rule in Africa*, London, Heinemann 1904, [https://openlibrary.org/books/OL7118223M/King\\_Leopold's\\_rule\\_in\\_Africa](https://openlibrary.org/books/OL7118223M/King_Leopold's_rule_in_Africa). La qualificazione di questi fatti come genocidio, tuttora controversa, fu sostenuta da Lemkin. Cf. S. de Mul, *The Holocaust as a Paradigm for the Congo Atrocities. Adam Hochschild's "King Leopold's Ghost"*, in "Criticism", vol. 53, n.4, "Transcultural Negotiations of Holocaust Memory", pagg. 587-606.
33. T. von Trotha, *Genozidaler Pazifizierungskrieg. Soziologische Anmerkungen zum Konzept des Genozids am Beispiel des Kolonialkrieges in Deutsch-Südwestafrika 1904–1907*, in "Zeitschrift für Genozidforschung" vol. 4, n. 2, 2003, pagg. 30–57; J. Zimmerer, *Deutsche Herrschaft über Afrikaner: Staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namibia*, Münster, Verlag, 2002; J.-B. Gewalt, *Herero*

- Heroes. A Socio-Political History of the Herero of Namibia 1890–1923*, Oxford, Ohio University Press, 1999; J. Zimmerer, J. Zeller (a cura di), *Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904–1908) in Namibia und seine Folgen*, Berlin, Ch. Links Verlag, 2003. In precedenza fu lettura ufficiale della Germania orientale: H. Drechsler, *Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft: der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen Imperialismus 1884–1915*, Berlin, Akademie Verlag, 1966. Da ultimo K. Bachmann, *Germany's Colonial Policy in German South-West Africa in the Light of International Criminal Law*, in “Journal of Southern African Studies”, vol. 43, n.2, 2017, pagg. 331-347.
34. J. Zimmerer, *Kolonialer Genozid? Vom Nutzen und Nachteil einer historischen Kategorie für eine Globalgeschichte des Völkermordes*, in D. Schaller et al. (a cura di), *Enteignet – Vertrieben – Ermordet. Beiträge zur Genozidforschung*, Zürich, Chronos Verlag, 2004, pag. 123.
35. B. Madley, *From Africa to Auschwitz: How German South West Africa included ideas and methods adopted and developed by the Nazis in Eastern Europe*, in “European History Quarterly”, vol. 33, 2005; ulteriori riferimenti bibliografici in R. Gerwarth, S. Malinowski, *Der Holocaust als “kolonialer Genozid”? Europäische Kolonialgewalt und nationalsozialistischer Vernichtungskrieg*, in “Geschichte und Gesellschaft“, vol. 33, 2007; pag. 439–466.
36. R. Gerwarth, S. Malinowski, *Der Holocaust als “kolonialer Genozid”? Europäische Kolonialgewalt und nationalsozialistischer Vernichtungskrieg*, pag. 444 e ss.
37. Per le tesi del genocidio cf. soltanto E. Salerno, *Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale 1911-31*, Milano, SugarCo, 1979, pag. 50 ss; L. Del Fra, *Sciara Sciat. Genocidio nell'oasi. L'esercito italiano a Tripoli*, Roma, Data-news, 1995, pag. 59 e ss; L. Canfora, *L'olocausto dimenticato*, in: J. Jacobelli (a cura di), *Il fascismo e gli storici oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pag. 36.
38. Testo: <http://www.ns-archiv.de/imt/ps2401-ps2600/2586-ps.php>. Cf. H. Jansen, *Der Madagaskar-Plan. Die beabsichtigte Deportation der europäischen Juden nach Madagaskar*, München, Herbig, 1997.
39. Identico l'art. 6 dello Statuto del ICC.
40. Per informazioni dettagliate cfr. <http://www.genocidewatch.org/africa.html>
41. P. Portinaro, *L'Imperativo di uccidere*, cit., pag. 222 e ss.
42. International Court of Justice (ICJ), *Case concerning Armed Activities on the Territory of Congo, Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application (Democratic Republic of Congo v. Rwanda)*, Judgement of 3 February 2006, para. 64.
43. F. Reyntjens, *(Re-)imagining a reluctant post-genocide society: the Rwandan Patri-*

*otic Front's ideology and practice*, in "Journal of Genocide Research", vol. 18, n. 1, 2016, pagg. 61-81.

44. Organic Law (OL) 08/96 on the Organization of Prosecutions for Offences Constituting the Crime of Genocide or Crimes against Humanity Committed since October 1, 1990, adopted on August 30, 1996. Per un'analisi comparata accurata della giurisprudenza B. Hola, H. Nyseth Brehm, *Punishing Genocide. A Comparative Empirical Analysis of Sentencing Laws and Practices at the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Rwandan Domestic Courts, and Gacaca Courts*, in: "Genocide Studies and Prevention: An International Journal", vol. 10, n. 3, 2016, pagg. 59-80.

45. Prosecutor v Kambanda, Case No. ICTR 97-23-S, Judgment and Sentence, 4. 12. 1998, par. 16. Sugli sviluppi giurisprudenziali successivi cf. K. Goldsmith, *The Issue of Intent in the Genocide Convention and Its Effect on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Toward a Knowledge-Based Approach*, in "Genocide Studies and Prevention: An International Journal", vol. 5, n. 3, 2010, pagg. 238 e ss.

46. Cf. Manisuli Ssenyonjo, *The Rise of the African Union Opposition to the International Criminal Court's Investigations and Prosecutions of African Leaders*, in "International Criminal Law Review", vol. 13, (2013), pagg. 385-428; O. Imoedemhe, *Unpacking the Tension between the African Union and the International Criminal Court. The Way Forward*, in "African Journal of International and Comparative Law", vol.23, n.1, 2015, pagg. 74-105; W. Chadwick Austin, M. Thieme, *Is the International Criminal Court Anti-African?*, in "Peace Review", vol. 28, n. 3, 2016, pagg. 342-350.

47. Cf. Human Rights Watch, *Burundi: ICC Withdrawal Major Loss to Victims'* (27 October 2016), <https://www.hrw.org/news/2016/10/27/burundi-icc-withdrawal-major-loss-victims>.

48. Sentenza della North Gauteng High Court of Pretoria del 23. 2. 2017, <http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2017/53.html>

49. ICC, Pre-Trial Chamber II, *Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir*, ICC-02/05-01/09-302, 06 July 2017, <https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-302>;

I. Ingravallo, *al-Bashir, il Sudafrica e il diritto internazionale penale: molto rumore per nulla*, AIC, in "Osservatori costituzionale", n. 3/2016, 26 settembre 2016.

50. M. Vormbaum, *The Search for Alternatives: The "African Criminal Court"*, 28



marzo 2017, <http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/search-alternatives-african-criminal-court-16451>: G. Werle, M. Vornbaum (a cura di), *The African Criminal Court*, Berlin, Springer 2017.

51. “Article 46Abis: No charges shall be commenced or continued before the Court against any serving AU Head of State or Government, or anybody acting or entitled to act in such capacity, or other senior state officials based on their functions, during their tenure of office.” Cf. K. Mills, A. Bloomberg, *African resistance to the International Criminal Court. Halting the advance of the anti-impunity norm*, in “Review of International Studies”, Vol. 44, 2017, pagg. 101-127; Z. Beshah Abebe, *The African Court with a Criminal Jurisdiction and the ICC: A Case for Overlapping Jurisdiction*, in “African Journal of International and Comparative Law”, vol. 25, n.3, 2017, pagg. 418-429.

52. Cf. H. Van der Wilt, *Unconstitutional Change of Government. A New Crime within the Jurisdiction of the African Criminal Court*, in “Leiden Journal of International Law”, 2017, Vol.30, n.4, pagg.967-986; C. Chernor Jalloh, *The Nature of the Crimes in the African Criminal Court*, in “Journal of International Criminal Justice”, vol. 15, 2017, pagg. 799-826.

53. Cf. per il ventennale P. Ahluwalia, T. Miller, *Reflections on genocide in Africa*, in “Social Identities”, vol. 19, n.2, 2013, pagg. 143-144.

54. In tal senso E. Kissi, *Obligation to prevent (O2P): Proposal for enhanced community approach to genocide prevention in Africa*, in “African Security Review”, vol. 25, n. 3, 2016, pagg. 242-257.

55. A. Mbembe, *Afropolitanisme*, in “Africultures”, vol. 66 (2006), pagg. 9 ss, trad. ted. *Afropolitanismus*, in F. Dübgen, S. Skupien (a cura di), *Afrikanische politische Philosophie*, Berlin, Suhrkamp, 2015, pagg. 35 e ss.

56. K. Jaworski, *The methodological crisis of theorising genocide in Africa: thinking with Agamben and Butler*, in “African Identities”, vol. 10, n. 3, 2012, pagg. 349-365.

57. Cf. l'epilogo di A. Mbembe, *Critica della ragione negra*, Pavia, Ibis, 2016; ted. *Kritik der schwarzen Vernunft*, Berlin, Suhrkamp 2017, pagg. 325 e ss.

58. Cfr. P. Haeberle, *Die “Kultur des Friedens” – Thema einer universalen Verfassungslehre*, Berlin, Duncker & Humblot, 2017, pagg. 90 e ss.

59. E. Butler, *The Black Jews of Africa. History, Religion, Identity*, Oxford, Oxford Scholarship Online, 2008, pagg. 153 e ss.

60. Cfr. oltre a Butler, *The Black Jews of Africa. History, Religion, Identity*; D. Lange, *Yoruba origins and the ‘Last Tribes of Israel’*, in “Anthropos”, vol. 106, 2011, pagg. 579–595; E. Benichou Gottreich, D. Schroeter (a cura di), *Jewish Culture and*

*Society in North Africa*, Bloomington, Indiana University Press 2011; T. Parfitt, *The Black Jews of Africa and the Americas*, Cambridge, Harvard University Press, 2012.

61. N. Tamarkin, *Religion as Race, Recognition as Democracy. Lemba "Black Jews" in South Africa*, in "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", Vol. 637, "Race, Religion, and Late Democracy", 2011, pagg. 148-164.